



## COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al valor militare ed al merito civile

|  |  |
|--|--|
| <p>-ESERCIZI COMMERCIALI<br/>-PUBBLICI ESERCIZI<br/>-MERCATI</p> | <p><b>DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA, DELLE GIORNATE DI RIPOSO SETTIMANALE E DELLE DEROGHE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI PUBBLICI ESERCIZI E DEI MERCATI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/03 COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 05 DEL 07.05.2008 PUBBLICATA SUL BURP N.76 SUPPL. DEL 14.05.2008</b></p> |
|--|--|

Prot. n. 37180 del 13 giugno 2008

### IL SINDACO

- **PREMESSO CHE:**

- in data 29/01/08 veniva emessa ordinanza n. 5974 avente per oggetto la regolamentazione degli orari degli ESERCIZI COMMERCIALI, dei PUBBLICI ESERCIZI e dei MERCATI in attività nella Città di Barletta valida per l'anno 2008, ai sensi del d.lgs. 114/98, della L.R. n. 11/03, della L.R. n.18/01 e della legge n.287/91;
- Recentemente la Legge Regionale n. 11/03 sulla Disciplina del Commercio è stata modificata dalla Legge Regionale n. 5 del 07/05/08 anche nella parte relativa alla disciplina degli orari (art. 18);
- Tali modifiche prevedono che:
  - a) *“Il Comune, sentite le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1°, individua i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono quelli del mese di dicembre, nonché un’ulteriore domenica o festività per ogni mese dell’anno. Ulteriori aperture possono essere definite di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui comma 1°, nel numero massimo consentito per i Comuni a economia prevalentemente turistica e città d’arte di cui al comma 6°”(art. 18, comma 5°);*
  - b) *“Nei comuni a economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo della chiusura festiva e domenicale nelle domeniche e festività comprese nel periodo maggio-settembre, oltre che nei giorni disposti ai sensi del citato comma 5, fermo restando quanto previsto al comma 8 quater della legge. Il calendario delle domeniche e festività nelle quali è consentito derogare all’obbligo di chiusura viene definito di concerto con le organizzazioni e associazioni delle imprese di commercio più rappresentative” (art. 18, comma 6°);*

**Settore Politiche Attive di Sviluppo**

**Pari Opportunità**

70051 Barletta – Corso Cavour, 1  
Tel. +390883303234- fax +390883303207  
e-mail: dirigente.sviluppo@comune.barletta.ba.it

c) "Entro **trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i loro provvedimenti assunti in materia di orari e chiusura domenicale e festiva degli esercizi alle disposizioni di cui all'art. 18 della Legge regionale n. 11/2003, così come modificato e integrato dall'art. 12 della legge regionale n. 5/08".

- con Determinazione Regionale del Dirigente Settore Commercio n.228 del 4.7.2005 (pubblicata sul BURP n.96 del 28.07.2005) al Comune di Barletta è stato riconosciuto lo status di "Città d'Arte" e pertanto nel nostro comune può essere posto in essere quanto previsto dal citato art. 18, comma 6° così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 5/08;
  - in data 21 maggio c.a. si è tenuto un incontro con le Associazioni di categoria delle imprese del commercio più rappresentative, nel corso del quale, si è convenuto di dare esecuzione a quanto stabilito dal predetto art. 18, comma 6° della legge regionale, per quanto attiene la deroga all'obbligo della chiusura festiva e domenicale nel periodo maggio-settembre, fermo restando le esclusioni previste dall'art. 18, comma 8-quater, e la possibilità di apertura nelle domeniche del mese di dicembre;
  - nella succitata riunione si è concordato di prevedere ulteriori deroghe all'obbligo di chiusura domenicale anche nel periodo ottobre-novembre, ed inoltre, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e delle peculiari caratteristiche di parte del territorio cittadino, di consentire di protrarre, ai sensi dell'art. 12 comma 8 bis della legge regionale n. 5 del 07.05.2008, l'orario di chiusura agli esercizi di vicinato ubicati nel centro storico, così come delimitato dal piano particolareggiato approvato con deliberazione consiliare n. 731 del 11.10.1976, **alle ore 24.00**, fermo restando il limite di massimo 13 ore giornaliere;
  - su richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori CGIL, CISL e UIL si è tenuto un incontro il 29 maggio c.a. nel corso del quale sono state affrontate le problematiche connesse alle aperture domenicali e dei giorni festivi per i lavoratori dipendenti che l'Amministrazione Comunale garantirà nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale n.5 del 07.05.2008 a tutela dei lavoratori stessi;
- **VISTA** la L.R. n.18 del 24.07.2001 ;
  - **VISTA** la legge regionale n. 11 dell' 01/08/03 e s.m.i.;
  - **VISTO** il D. Lgs.267 del 18.08.2000 – Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali;
  - **VISTA** la legge regionale n. 5 del 07 maggio 2008;
  - **VISTA** l'ordinanza sindacale n. 5874 del 29.01.2008;
  - **SENTITE** le Associazioni di Categoria durante l'incontro tenutosi in data 21.05.08;
  - **SENTITE** le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti durante l'incontro tenutosi in data 29.05.2008;

### **ORDINA**

## **ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO**

### **ORARIO DI APERTURA**

Gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio, muniti di autorizzazione commerciale o aperti previa comunicazione ai sensi del D.Lvo. n.114/1998 e della legge Regionale n.11/2003 e s.m.i., possono osservare l'orario di apertura al pubblico **dalle ore 7,00 alle ore 22,00** per un limite massimo di **13 ore giornaliere**. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura tramite cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno.

**Settore Politiche Attive di Sviluppo  
Pari Opportunità**

70051 Barletta – Corso Cavour, 1  
Tel. +390883303234- fax +390883303207  
e-mail: dirigente.sviluppo@comune.barletta.ba.it

Gli esercizi per la vendita di concimi, antiparassitari e prodotti per l'irrigazione potranno anticipare **l'apertura alle ore 04,00** (fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere).

In considerazione delle esigenze dell'utenza e delle peculiari caratteristiche di parte del territorio cittadino, è consentito, ai sensi dell'art. 12 comma 8 bis della legge regionale n. 5 del 07.05.2008, esclusivamente agli esercizi di vicinato ubicati nel centro storico, così come delimitato dal piano particolareggiato approvato con deliberazione consiliare n. 731 del 11.10.1976, di **protrarre l'orario di chiusura alle ore 24.00**, fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere.

### RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale potrà essere effettuato facoltativamente così come segue:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - Settore NON ALIMENTARE  | <b>LUNEDI' MATTINA</b>     |
| - Settore ALIMENTARE E MISTO<br><b>(COMPRESO PANIFICATORI E PASTAI)</b>             | <b>GIOVEDI' POMERIGGIO</b> |
| - Settore NON ALIMENTARE ALTRI BENI<br>Art. 5, c. 2°, lett. d), L.R. 11/03 e s.m.i. | <b>SABATO POMERIGGIO</b>   |

Nel settore "Non alimentare altri beni" si intendono comprese tutte le categorie non alimentari non incluse nell'elenco di cui alle lettere b) e c) del comma 2°, art. 5 della Legge Regionale n. 11/03 e s.m.i., quali ad esempio Cinefoto e Cartolibrerie.

**Il Centro Commerciale Mongolfiera e Ipercoop potrà effettuare l'eventuale riposo settimanale nella giornata del Lunedì come il settore merci non alimentare.**

### CHIUSURA FESTIVA

E' fatto obbligo a tutti gli esercizi commerciali del settore non alimentare e alimentare compreso le attività di panificazione (produzione e vendita pane, focaccia, taralli, ecc. )di rispettare la chiusura tutte le domeniche e i giorni festivi, fatta eccezione per le Domeniche e i giorni festivi come così specificato:

#### **Anno 2008**

- **tutte le domeniche e i giorni festivi nel periodo Maggio-Settembre;**
- **domenica 26 ottobre 2008**
- **sabato 1 novembre 2008 Festa di Ognissanti**
- **domenica 9 novembre 2008 in occasione dell'iniziativa Novello al Castello**
- **domenica 30 novembre 2008**
- **tutte le domeniche e i giorni festivi del mese di Dicembre escluso il Santo Natale e Santo Stefano**

#### **Anno 2009**

- **04 gennaio Prima domenica saldi invernali**
- **06 gennaio Epifania**

Nel caso di due **FESTIVITA' CONSECUTIVE**, gli esercizi di vendita al dettaglio del **SETTORE ALIMENTARE** effettueranno la vendita, limitatamente alle ore antimeridiane, nel secondo giorno

**Settore Politiche Attive di Sviluppo  
Pari Opportunità**

70051 Barletta – Corso Cavour, 1  
Tel. +390883303234- fax +390883303207  
e-mail: dirigente.sviluppo@comune.barletta.ba.it

festivo, purché questo non coincida con la DOMENICA. In tale ipotesi, l'apertura, sempre limitata alle ore antimeridiane, sarà effettuata il primo giorno festivo.

Gli esercizi commerciali per la vendita di **Mitili** possono effettuare la vendita durante le ore antimeridiane tutti i giorni festivi (Domeniche comprese) di tutto l'anno.

Gli esercizi commerciali di **Frutta e Verdura** possono effettuare la vendita esclusivamente di frutta secca ed esotica all'interno dei locali nelle ore antimeridiane dei giorni festivi (Domeniche comprese) di tutto l'anno.

**Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti nonché l'orario previsto dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori.**

## **PUBBLICI ESERCIZI DI TIPO "A" (RISTORANTI, TAVOLE CALDE,PIZZERIE) E DI TIPO "B" E "D" (CAFFE', GELATERIE,PASTICCERIE)**

### ORARIO DI APERTURA

Gli esercizi commerciali di tipo "A", "B" e "D" osserveranno un orario compreso nelle seguenti fasce:

- Periodo invernale (ora solare)                      dalle 04,00 alle ore 01,00
- Periodo estivo (ora legale)                              dalle 04,00 alle ore 02,00

### EMISSIONI SONORE

**TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI** dovranno sospendere ogni tipo di emissione sonora **entro e non oltre le ore 24,00.**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti nel **DISCIPLINARE** per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi approvato con delibera di G.M. n.30 del 23/02/2007.

### RIPOSO SETTIMANALE

Ai sensi della Legge 287/91, gli esercenti di tipo "A", "B" e "D" hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e l'eventuale turno di riposo. Gli stessi esercenti hanno l'obbligo di renderli noti al pubblico con apposito cartello ben visibile.

La seguente disposizione non si applica agli esercizi di cui all'art. 3 comma 6 della L.287/91.

## COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### ORARI

Il mercato settimanale, i mercati rionali e la vendita Itinerante nelle zone consentite osserveranno il seguente orario dalle ore 07,00 alle 14,30 di tutti i giorni feriali.

Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche dovranno essere eseguite non prima delle ore 06,00 per il montaggio, e per lo smontaggio dalle ore 14,00 ed entro e non oltre le ore 15,00.

**Settore Politiche Attive di Sviluppo  
Pari Opportunità**

70051 Barletta – Corso Cavour, 1  
Tel. +390883303234- fax +390883303207  
e-mail: dirigente.sviluppo@comune.barletta.ba.it

Non è consentita la vendita in forma itinerante nel centro urbano come delimitato dall'art. 22 del Regolamento Comunale sulle Aree Pubbliche.

### DEROGHE AL DIVIETO FESTIVO

Fermo restando le norme contemplate dalla L.R. 18/2001 ciò che è previsto dal titolo X del Decreto Legislativo 114/98, si dà facoltà agli operatori commerciali su aree pubbliche dei mercati rionali e del mercato settimanale di poter svolgere la loro attività **sabato 1 novembre 2008**, festa di Ognissanti.

Inoltre si effettueranno mercato settimanale straordinario e mercatini rionali domenica **21 dicembre 2008**.

### ESCLUSIONI

**Sono esclusi dalla presente ordinanza, ai sensi della L.R. 11/03 e s.m.i., art. 18, comma 7°:**

le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e le sale cinematografiche; gli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto urbanistico; gli esercizi localizzati all'interno di parchi permanenti attrezzati in attività di cui alla lettera c bis) del comma 4 dell'articolo 5 della L.R. n. 11/03 e s.m.i.

### SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

La presente **ORDINANZA** revoca e sostituisce tutte le precedenti Ordinanze disciplinanti gli orari di apertura e chiusura, le giornate di riposo, le Domeniche e le festività, ivi compresa la n. 5974 del 29/01/08.

Le violazioni alle disposizioni della presente ORDINANZA saranno punite con le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia.

**MANDA** la presente ORDINANZA per notifica ai responsabili delle Associazioni di categoria, alla Lega Coop., alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori affinché ne possano divulgare la notizia.

**MANDA** altresì, al Comando P.M. , al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.

**MANDA** agli uffici comunali : Traffico, Ambiente, Manutenzione e Barga per quanto di loro competenza.

La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.

Dalla Residenza Municipale, 13 giugno 2008

**Settore Politiche Attive di Sviluppo**

**Pari Opportunità**

70051 Barletta – Corso Cavour, 1  
Tel. +390883303234- fax +390883303207  
e-mail: dirigente.sviluppo@comune.barletta.ba.it